



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Sommario

<u>TITOLO I (disposizioni generali)</u>	1
<u>Art. 1 (sede)</u>	1
<u>Art. 2 (esposizione della bandiera)</u>	1
<u>TITOLO II (organi del Consiglio comunale)</u>	1
<u>Art. 3 (Presidente del Consiglio comunale)</u>	1
<u>Art. 4 (ufficio della presidenza e strutture)</u>	1
<u>Art. 5 (composizione dei gruppi consiliari)</u>	2
<u>Art. 6 (capigruppo consiliari)</u>	2
<u>Art. 7 (conferenza dei capigruppo)</u>	2
<u>Art. 8 (conferenza dei presidenti)</u>	3
<u>Art. 9 (commissioni consiliari permanenti)</u>	3
<u>Art. 10 (composizione delle commissioni consiliari permanenti)</u>	3
<u>Art. 11 (funzionamento delle commissioni)</u>	4
<u>Art. 12 (competenze e poteri delle commissioni)</u>	5
<u>Art. 13 (votazioni)</u>	5
<u>Art. 14 (commissioni speciali e commissioni di controllo e di garanzia)</u>	5
<u>TITOLO III (funzionamento del Consiglio comunale)</u>	6
<u>Art. 15 (convalida degli eletti e presentazione delle linee programmatiche)</u>	6
<u>Art. 16 (validità delle sedute)</u>	6
<u>Art. 17 (sedute pubbliche)</u>	7
<u>Art. 18 (intervento di terzi)</u>	7
<u>Art. 19 (sedute segrete)</u>	7
<u>Art. 20 (intervento alle sedute)</u>	7
<u>Art. 21 (decisioni del Presidente del Consiglio comunale)</u>	8
<u>Art. 22 (verifica del numero legale)</u>	8
<u>Art. 23 (apertura della seduta)</u>	8
<u>Art. 24 (uscita dei consiglieri dall'aula)</u>	8
<u>TITOLO IV (programmazione dei lavori)</u>	8
<u>Art. 25 (sessioni e programmi di lavoro)</u>	8
<u>Art. 26 (calendario dei lavori e ordine del giorno)</u>	9
<u>Art. 27 (contingentamento delle discussioni)</u>	9
<u>Art. 28 (elenco delle interrogazioni e delle interpellanze)</u>	9
<u>Art. 29 (convocazione del Consiglio comunale)</u>	9
<u>Art. 30 (deposito delle proposte e degli emendamenti)</u>	10
<u>TITOLO V (iniziativa, istruttoria, discussione, votazione delle proposte)</u>	11
<u>Art. 31 (iniziativa delle proposte di deliberazione)</u>	11
<u>Art. 32 (espressione dei pareri delle commissioni consiliari)</u>	11
<u>Art. 33 (svolgimento della seduta)</u>	11
<u>Art. 34 (dibattiti a carattere non deliberativo-ordini del giorno non correlati ad argomenti in trattazione)</u>	12

<u>Art. 35 (ordini del giorno relativi ad argomenti oggetto di trattazione).....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 36 (mozioni).....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 37 (mozione d'ordine e fatto personale).....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 38 (questione pregiudiziale e domanda sospensiva).....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 39 (sospensione della seduta).....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 40 (presentazione delle proposte).....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 41 (modalità degli interventi).....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 42 (interventi del Presidente del Consiglio comunale).....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 43 (durata degli interventi).....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 44 (chiusura della discussione).....</u>	<u>14</u>
<u>Art.45 (repliche).....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 46 (dichiarazioni di voto).....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 47 (ordine delle votazioni).....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 48 (votazioni e validità delle deliberazioni).....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 49 (obbligo di astensione).....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 50 (votazioni per parti e voto bloccato).....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 51 (votazioni palesi).....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 52 (votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone).....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 53 (presentazione di curricula).....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 54 (esito delle votazioni).....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 55 (assistenza alle sedute).....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 56 (verbalizzazione e approvazione dei verbali).....</u>	<u>18</u>
<u>TITOLO VI (indirizzo, controllo, procedure speciali).....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 57 (domande d'attualità).....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 58 (interrogazioni).....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 59 (interpellanze).....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 60 (disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze).....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 61 (Trattazione di istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni dei cittadini).....</u>	<u>20</u>
<u>TITOLO VII (disposizioni varie).....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 62 (esame del conto consuntivo).....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 63 (esame dell'esito del referendum).....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 64 (firmatari di testi).....</u>	<u>21</u>
<u>Art.65 (inoltrato richieste, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, domande d'attualità).....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 66 (casi non disciplinati).....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 67 (abrogazione).....</u>	<u>21</u>

TITOLO I

(disposizioni generali)

Art. 1 (sede)

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede comunale.
2. Il Consiglio comunale può riunirsi in sede diversa da quella abituale, per determinazione del Presidente del Consiglio comunale o su decisione del Consiglio stesso.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel manifesto di convocazione viene evidenziata la diversa sede di convocazione.

Art. 2 (esposizione della bandiera)

1. Il gonfalone di Belluno, insieme alle bandiere indicate dalla legge, è esposto dalla sede comunale il mattino del giorno in cui si riunisce il Consiglio comunale e vi resta sino al termine della seduta.
2. All'interno della sede comunale sono esposte anche la bandiera del Veneto e quella Europea.

TITOLO II

(organi del Consiglio comunale)

Art. 3 (Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2. Il Presidente può espellere dall'aula sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione il consigliere che, richiamato tre volte per violazioni del regolamento, o per atti, linguaggio, espressioni scurrili persista nella violazione, impedendo o turbando il regolare svolgimento della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio comunale coordina l'attività delle commissioni consiliari anche attraverso la Conferenza dei presidenti e può parteciparvi senza diritto di voto.
4. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione dei capigruppo, può chiedere agli uffici ed alla giunta informazioni, documentazione, atti riguardanti l'attività amministrativa; in tal caso la sua richiesta dovrà essere evasa immediatamente. Egli inoltre assicura con le iniziative ritenute opportune la corretta informazione ai gruppi e consiglieri.

Art. 4 (ufficio della presidenza e strutture)

1. La dotazione e i livelli retributivo-funzionali del personale dell'ufficio di cui all'art. 45 dello Statuto sono stabiliti nella pianta organica, e ciascun componente è assegnato all'ufficio di concerto con il Presidente del Consiglio comunale.

2. All'inizio di ogni mandato amministrativo, la Giunta comunale, su proposta del Presidente del Consiglio comunale dopo apposita riunione della conferenza dei capigruppo, assegna i locali, le attrezzature e il materiale necessari per l'attività del Consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo, procede alla ripartizione dei locali, delle attrezzature, dei materiali necessari per l'attività dei gruppi secondo criteri di proporzionalità della loro consistenza numerica, e applica il medesimo criterio ogni qualvolta, nel corso del mandato, vi siano mutamenti nella consistenza numerica dei gruppi.

Art. 5 (composizione dei gruppi consiliari)

1. I consiglieri che, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, non dichiarino a quale gruppo intendono appartenere, o che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo, senza aderire entro il medesimo termine ad altro gruppo, sono iscritti al gruppo misto.
2. La richiesta di passaggio da un gruppo a un altro deve sempre essere accettata dal capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.
3. Qualora i consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo siano due o più di due possono costituire un nuovo gruppo.
4. Il gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di legge o di regolamento.

Art. 6 (capigruppo consiliari)

1. Entro venti giorni dalla convalida degli eletti ciascun gruppo elegge un capogruppo, dandone al Presidente del Consiglio comunicazione sottoscritta da almeno la metà più uno dei componenti il gruppo.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche alle sostituzioni nel corso del mandato amministrativo.
3. In difetto della dichiarazione di cui al comma 1, considerato capogruppo, ad ogni effetto di legge o di regolamento, il consigliere anziano del gruppo stesso.
4. I gruppi possono designare un vice capogruppo.
5. In difetto di accordo, la presidenza del gruppo misto assunta a turno semestrale dai componenti del gruppo stesso, con priorità per il consigliere più anziano.
6. I capigruppo esercitano i compiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
7. La comunicazione delle deliberazioni della Giunta comunale avviene mediante deposito presso la sede dei gruppi consiliari e invio tramite posta elettronica ai capigruppo.
8. L'anzianità di cui ai commi 3 e 5 è determinata ai sensi di legge e dell'art. 7 dello Statuto.

Art. 7 (conferenza dei capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo, costituita in commissione consiliare permanente, è composta da ciascun capogruppo e dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede. Alla Conferenza può sempre partecipare il Sindaco, che a tal fine viene invitato.
2. Il Segretario generale, o in difetto un suo delegato, funge da segretario della Conferenza dei capigruppo.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga utile, prescindendo da qualsiasi formalità nei tempi e nei modi.
4. Ciascun capogruppo può delegare altro componente del gruppo a rappresentarlo nella Conferenza dei capigruppo.

5. Spettano alla Conferenza dei capigruppo i compiti stabiliti dal presente regolamento. Spetta altresì ad essa proporre al Consiglio comunale, per il tramite del Presidente del Consiglio, modificazioni o integrazioni del regolamento del Consiglio comunale, ed esaminare quesiti relativi all'interpretazione o all'applicazione del regolamento del Consiglio comunale, riferendone se del caso al Consiglio stesso.
6. Alla Conferenza dei capigruppo si applica la disciplina generale delle commissioni consiliari permanenti.
7. Le sedute della Conferenza dei capigruppo sono valide quale che sia il numero dei partecipanti e non sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Presidente.

Art. 8 (conferenza dei presidenti)

1. La Conferenza dei presidenti, costituita in commissione consiliare permanente, è composta dal Presidente del Consiglio comunale, dai vice presidenti del Consiglio comunale e dai presidenti e vice presidenti delle commissioni consiliari.
2. La Conferenza dei presidenti si riunisce almeno una volta all'anno.
3. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei presidenti; *la convocazione può essere chiesta in ogni momento da almeno due componenti.*
4. La Conferenza dei presidenti ha compiti di verifica e programmazione dei lavori delle commissioni anche in relazione alle richieste del Sindaco, della Giunta comunale e dei capigruppo. Assegna inoltre al lavoro delle singole commissioni gli argomenti e materie che non rientrano nell'elenco di cui all'art. 9 ed effettua la verifica di cui all'art 61
5. Le sedute della Conferenza dei presidenti non sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal presidente.

Art. 9 (commissioni consiliari permanenti)

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) Prima commissione, con competenza su programmazione, bilancio, attività economiche e produttive, organizzazione e personale, società partecipazione comunale;
 - b) Seconda commissione, con competenza su urbanistica, viabilità traffico e trasporti, lavori pubblici, ambiente, servizi tecnologici;
 - c) Terza commissione, con competenza su scuola, sanità servizi sociali, attività culturali, decentramento.
2. Ove si discuta di regolamenti è competente la commissione cui è assegnata la materia cui il regolamento afferisce

Art. 10 (composizione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno la composizione stabilita dall'art. 16 dello Statuto.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali, nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale su designazione dei rispettivi capigruppo.
3. La designazione dei commissari da parte dei capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro trenta giorni dalla convalida degli eletti; il conseguente provvedimento del Presidente del Consiglio comunale, istitutivo delle commissioni, viene adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione. In difetto di designazioni da parte dei capigruppo provvede il Presidente del Consiglio comunale.
4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.

5. Eventuali dimissioni sono presentate al presidente della commissione, sono comunicate al Presidente del Consiglio comunale e divengono irrevocabili con la nomina del successore.
6. I gruppi di consistenza numerica inferiore al numero delle commissioni possono indicare alla presidenza del consiglio un cittadino del Comune ai fini di cui al comma 16 dell'articolo seguente.
7. Il presidente del consiglio non fa parte di alcuna commissione.

Art. 11 (funzionamento delle commissioni)

1. Ciascuna commissione elegge, nella prima seduta, un presidente e un vicepresidente.
2. Le commissioni sono convocate dal presidente, che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta a ciascun commissario, nonché al Sindaco, al Presidente del consiglio, agli Assessori interessati ed ai capigruppo consiliari almeno tre giorni prima della seduta, La convocazione può effettuarsi anche per via telematica all'indirizzo fornito dai destinatario. Tutti gli invitati hanno diritto di parola.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione può essere convocata dal vicepresidente della commissione o dal presidente del consiglio comunale.
4. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta anche telefonicamente con preavviso di 24 ore; in tal caso l'ordine del giorno depositato presso la segreteria e presso la sede dei gruppi consiliari.
5. La convocazione delle commissioni può essere richiesta anche dai consiglieri. Nel caso la richiesta provenga da tanti consiglieri membri della commissione che rappresentino almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale secondo le modalità di calcolo previste dall'art.13, il presidente dovrà procedere alla convocazione entro cinque giorni, fissando la riunione entro i successivi dieci.
6. Le sedute delle commissioni in prima convocazione sono valide quando siano rappresentati almeno la metà dei gruppi che le costituiscono e il numero dei consiglieri complessivamente rappresentati sia pari o superiore alla metà dei consiglieri comunali.
7. Le sedute delle commissioni in seconda convocazione sono valide quando il numero dei consiglieri complessivamente rappresentati sia pari o superiore alla metà dei consiglieri comunali.
8. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente la commissione viene presieduta dal consigliere anziano.
9. Il presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio comunale i nominativi dei commissari assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. Il Presidente del Consiglio comunale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
10. Ad ogni commissione viene assegnato dal segretario generale, con funzioni di segretario, un impiegato comunale.
11. Delle sedute sono redatti i verbali delle sole dichiarazioni di voto e delle eventuali decisioni assunte, sottoscritti dal presidente e dal segretario. Delle sedute è realizzata registrazione audio che viene conservata negli archivi informatici del comune per almeno 5 anni.
12. Il verbale delle sedute pubbliche saranno disponibile nel sito internet del Comune, subito dopo la sua stesura e comunque entro 30 giorni dalla seduta.
13. Fino all'elezione del presidente le commissioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.
14. Le sedute sono pubbliche. Il Presidente decide, in relazione alla materia trattata ed in particolare ove vengano affrontati argomenti che possano pregiudicare il diritto di riservatezza della persone, di gruppi o di imprese o compromettere l'interesse dell'amministrazione comunale, quali sedute o parti di sedute siano riservate. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 17 comma 1 e 19 commi 1 e 3.
15. Qualora la richiesta di passare a seduta segreta provenga da un commissario, la commissione decide senza discussione.

16. Alle sedute possono partecipare con diritto di parola cittadini, scelti fra i candidati non eletti della medesima lista, indicati preventivamente dai gruppi consiliari che siano composti da consiglieri in numero inferiore a quello delle commissioni permanenti; l'indicazione avviene nel numero di uno per commissione contestualmente all'adempimento di cui all'art.10 c.3.
17. Il pubblico presente alla seduta può intervenire in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno su proposta del presidente della commissione per decisione della commissione stessa
18. Il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i presidenti delle commissioni interessate, ha facoltà di indire riunione congiunta di più commissioni ove sia necessario trattare argomenti comuni, con le modalità previste da questo articolo. In tal caso la riunione congiunta verrà considerata come commissione unica.

Art. 12 (competenze e poteri delle commissioni)

1. Oltre alle altre competenze stabilite dallo Statuto e dal regolamento, le commissioni esaminano, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze e le petizioni dei cittadini di competenza del Consiglio comunale, che sono loro assegnate dal Presidente del Consiglio comunale secondo la rispettiva competenza.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, per decisione del presidente, accolta dalla commissione, o su richiesta della maggioranza della commissione stessa, le commissioni possono chiedere l'audizione dei soggetti di cui all'art. 59 dello Statuto e di quelli il cui apporto sia ritenuto utile, nonché di rappresentanti del Comune presso gli organi di enti, istituti, aziende, istituzioni, degli assessori, dei dirigenti e dei funzionari del Comune, delle sue aziende e istituzioni.
3. Ogni commissario può chiedere di procedere a trattare gli argomenti di cui agli artt. 34 e 35 del regolamento, presentando l'argomento in apertura di seduta. In tal caso si procede immediatamente a discussione al termine dell'ordine del giorno o in altra seduta da tenersi entro 10 giorni.
4. Per ciascun punto all'ordine del giorno della commissione, al termine della discussione, può essere presentata da ciascun consigliere domanda di sospensione ove si ritenga necessario un approfondimento. Sulla domanda decide la commissione a maggioranza.

Art. 13 (votazioni)

1. Le votazioni possono essere stabilite dal presidente o richieste da almeno due commissari. In tal caso il presidente dovrà porre in votazione l'argomento.
2. Ogni qualvolta sia richiesta una votazione, ciascun componente della commissione rappresenta proporzionalmente il proprio gruppo, e ciascuno rappresenta una quota proporzionale al numero dei consiglieri commissari del gruppo di appartenenza.
3. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
4. La delega di cui all'art. 16, comma 7, dello Statuto può essere conferita prescindendo da qualsiasi formalità per il tramite del presidente della commissione.

Art. 14 (commissioni speciali e commissioni di controllo e di garanzia)

1. Le commissioni consiliari speciali sono composte nel modo stabilito dalla deliberazione istitutiva su base paritetica ed assicurando, per quanto possibile, la parità di genere.
2. La composizione, le competenze, i poteri della commissione per le pari opportunità uomo-donna, di cui all'art. 18, comma 2, dello Statuto sono disciplinati dalla deliberazione istitutiva.

3. Le commissioni di controllo o di garanzia, di cui all'art. 18, comma 3, dello Statuto hanno finalità di indagine sull'operato dell'amministrazione o di garanzia di imparzialità nella sua attività sono costituite con deliberazione del Consiglio comunale e sono composte da 5, 7 o 9 componenti, secondo quanto stabilito dal Consiglio, dei quali rispettivamente 3, 4 o 5 nominati dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle designazioni dei capigruppo della maggioranza, e 2, 3 o 4 sulla base delle designazioni dei capigruppo della minoranza.
4. In caso di mancato accordo nella maggioranza o nella minoranza, il Presidente del Consiglio comunale nomina i consiglieri designati dai gruppi più numerosi rispettivamente dell'una o dell'altra, in modo che siano rappresentati quanti più gruppi possibile, tenendo conto del criterio di proporzionalità e, in difetto, dell'anzianità per età.
5. I presidenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono eletti dalle commissioni stesse nel proprio seno tra i candidati designati dai commissari appartenenti ai gruppi di minoranza.
6. Le commissioni di cui al comma 3 presentano al Consiglio comunale, esaurito il proprio compito, una o più relazioni sottoscritte dai commissari, sulle quali il Consiglio comunale, previa iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno, svolge un dibattito, disciplinato ai sensi dell'art. 27.
7. Per quanto non espressamente stabilito dalla deliberazione istitutiva, alle commissioni speciali, alla commissione per le pari opportunità alle commissioni di controllo o di garanzia, si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.
8. Non si applica l'art. 13, comma 2. La delega non è ammessa.

TITOLO III (funzionamento del Consiglio comunale)

Art. 15 (convalida degli eletti e presentazione delle linee programmatiche)

1. La proposta di deliberazione di convalida degli eletti presentata dal consigliere anziano.
2. Qualora il testo da sottoporre al Consiglio comunale proponga di non convalidare l'elezione di un eletto, questo deve essere preventivamente sentito dal consigliere anziano prima dell'iscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. Il documento contenente la proposta delle linee programmatiche è consegnato al segretario generale che vi appone la data e l'ora di consegna.
4. Nel dibattito sulle linee programmatiche, ciascun capogruppo può presentare emendamenti; i termini di cui all'art. 43, comma 1, sono raddoppiati e si applica l'art. 50.

Art. 16 (validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono validamente costituite con la presenza della metà (eventualmente arrotondata per difetto) più uno dei consiglieri assegnati al Comune, ivi compreso il Sindaco
2. Per ogni fine di legge, di Statuto o di regolamento, ai soli fini di trattare oggetti che non comportano l'assunzione di deliberazioni e che non comportino votazioni, salvo su ordini del giorno o mozioni, le sedute del Consiglio comunale sono validamente costituite con la presenza di un terzo dei consiglieri eletti, ivi compreso il sindaco.

3. Per la seduta, o parte di essa, in cui si provveda alle risposte da interrogazioni ed interpellanze non vi è questione di numero legale, sufficiente essendo la presenza dell'interessato.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza di un numero di consiglieri inferiore a quello stabilito dal comma 1, anche quando sono in trattazione oggetti che comportano una deliberazione, purché al momento di ogni votazione sia presente il prescritto numero di consiglieri.

Art. 17 (sedute pubbliche)

1. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.
2. Le adunanze sono diffuse attraverso trasmissione visiva e sonora mediante apposito impianto.
3. Le riprese vengono effettuate in modo automatico ed in direzione dell'assemblea.
4. Verranno esposte nell'aula le necessarie indicazioni sulla circostanza che durante il consiglio vengono svolte le riprese.
5. La trasmissione audio video del consiglio comunale sarà visibile in diretta e differita su apposite pagine del sito internet istituzionale del Comune e saranno disponibili per almeno 50 gg
6. il verbale delle sedute sarà disponibile nel sito internet del Comune, subito dopo la sua approvazione. Unitamente al verbale saranno pubblicati i documenti risultanti dalle votazioni

Art. 18 (intervento di terzi)

1. Per decisione della Conferenza dei capigruppo, accolta dal Consiglio comunale, possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti o altri soggetti esterni al Consiglio.
2. Con le modalità di cui al comma 1, uno o più revisori dei conti possono essere ammessi su singoli oggetti a dare comunicazioni o a fornire spiegazioni inerenti alla attività del collegio dei revisori.
3. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale, alle quali devono essere invitati, con diritto di parola.

Art. 19 (sedute segrete)

1. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti apprezzamenti sulle persone.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio comunale delibera senza discussione.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto. A queste sedute non si applica il comma 6 del art. 17.

Art. 20 (intervento alle sedute)

1. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale o al segretario, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

Art. 21 (decisioni del Presidente del Consiglio comunale)

1. Contro ogni decisione del Presidente del Consiglio comunale circa l'ordine e la disciplina della seduta ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio comunale, il quale decide seduta stante senza discussione.

Art. 22 (verifica del numero legale)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio comunale fa procedere da parte del segretario all'appello nominale al fine della verifica del numero legale.
2. In assenza del Presidente del Consiglio comunale, o di chi ha convocato la seduta, decorsi dieci minuti spetta al vice presidente far procedere all'appello.
3. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio comunale dispone che si proceda a un secondo ed eventualmente a un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può essere protratta di oltre trenta minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione.
4. Qualora, decorso il tempo stabilito al comma 3, il Consiglio comunale non risulti in numero legale, il Presidente del Consiglio comunale dichiara deserta la seduta e il segretario ne dà atto a verbale.
5. Qualora, nel corso di una seduta validamente costituita, al momento della votazione siano presenti consiglieri in numero inferiore a quello previsto dall'art.16 per le due ipotesi colà regolate, il Presidente del consiglio comunale, dopo 15 minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta, in caso contrario la dichiara sciolta.
6. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 la seduta viene quindi rinviata alla data successiva eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

Art. 23 (apertura della seduta)

1. Qualora i consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, che nelle votazioni procedono allo spoglio dei voti e all'accertamento del risultato.

Art. 24 (uscita dei consiglieri dall'aula)

1. I consiglieri che escono dall'emiciclo, definitivamente o temporaneamente, devono comunicarlo al segretario o all'impiegato incaricato perché ne prenda nota. L'apparecchio per la votazione non può essere portato e non può essere utilizzato fuori dall'emiciclo.

TITOLO IV (programmazione dei lavori)

Art. 25 (sessioni e programmi di lavoro)

1. Il Consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni di più sedute, programmate in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno che siano pervenuti.

Art. 26 (calendario dei lavori e ordine del giorno)

1. L'elenco delle questioni che, ai sensi di legge o dello Statuto, debbano essere dibattute dal Consiglio comunale predisposto dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle proposte pervenute dai soggetti che ne hanno titolo.
2. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo e sulla base dell'accordo ivi raggiunto o, in mancanza di accordo, con propria determinazione, predispone quindi l'ordine del giorno di una o più sedute del Consiglio comunale, inserendovi le questioni richieste ed indicando, quando il dibattito sia contingentato, i tempi riservati alla discussione di singoli oggetti.
3. Nella predisposizione dell'ordine del giorno di una o più sedute, il Presidente del Consiglio comunale dà priorità agli oggetti proposti dal Sindaco o dalla Giunta comunale, salvo diverso accordo unanime raggiunto nella Conferenza dei capigruppo.
4. Salvo diverso accordo nella Conferenza dei capigruppo, in ciascuna seduta il tempo dedicato all'esame delle proposte di iniziativa dei consiglieri, delle minoranze, dei cittadini, e delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, non può essere inferiore a trenta minuti.

Art. 27 (contingentamento delle discussioni)

1. Le discussioni possono essere contingentate.
2. Le discussioni relative al bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo e all'esame dei documenti e delle relazioni ad esso allegati sono sempre contingentate.
3. La proposta di contingentamento, concordata con la Conferenza dei capigruppo o, in difetto di accordo, annunciata dal Presidente del Consiglio comunale, sottoposta al Consiglio stesso, che decide seduta stante sentiti gli interventi, ciascuno di durata non eccedente tre minuti, di un consigliere a favore e di uno contrario alla proposta.

Art. 28 (elenco delle interrogazioni e delle interpellanze)

1. Oltre agli oggetti indicati all'art. 26, comma 1, il Presidente del Consiglio comunale predispone, a scopo informativo, un secondo elenco con le interrogazioni e le interpellanze pervenute, che viene sottoposto alla Conferenza dei capigruppo per l'inserimento all'ordine del giorno nonché quando occorra, per stabilire eventuali priorità di trattazione.
2. Qualora l'attività del Consiglio comunale sia programmata, con uno stesso ordine del giorno, nell'arco di più sedute, eventuali interrogazioni e interpellanze nel frattempo presentate sono messe a disposizione dei consiglieri presso la sede dei gruppi consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette l'elenco di cui al comma 1 al Sindaco.

Art. 29 (convocazione del Consiglio comunale)

1. La convocazione dei consiglieri fatta dal Presidente del Consiglio comunale, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio alternativamente per via telematica all'indirizzo PEC eventualmente fornito dai destinatari.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o essere comunque certificata con altri mezzi consentiti dalla legge.
3. L'avviso per la seduta, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta stessa. I giorni debbono essere completamente liberi, e non si computano in essi il né giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta.

4. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente; altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. Il Presidente del Consiglio comunale dà avviso della convocazione al Prefetto, oltre che al Sindaco e agli assessori, e dispone la pubblicazione all'albo pretorio e nell'Albo on line della medesima, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, almeno il giorno prima della seduta.
6. Qualora un consigliere abbia il proprio domicilio fuori dal Comune, deve segnalare alla segreteria generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.
7. In caso di impedimento o assenza del Presidente alla convocazione procede il Vice presidente anziano.

Art. 30 (deposito delle proposte e degli emendamenti)

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale sono depositati presso la segreteria generale almeno due giorni interi, esclusi i festivi, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti. I termini di cui sopra sono raddoppiati per le delibere di variazione di bilancio.
 4. La relazione del difensore civico, qualora non sia stata sottoposta alla competente commissione consiliare, nonché le relazioni di cui all'art. 62, sono depositate almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta sia festivo, entro le ore 12 del giorno della prima seduta programmata nell'ordine del giorno. Qualora il Consiglio comunale sia convocato in via d'urgenza, o comunque se il deposito della proposta è avvenuto tra le quarantotto ore e le ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 3, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del Presidente del Consiglio comunale, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportino un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, e il segretario apponga le attestazioni di legge.
4. Eventuali emendamenti a emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione solo se il Presidente del Consiglio lo consenta, e il segretario apponga le attestazioni di legge.
5. I commi 3, 4 e 5 non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.
6. In ogni caso il proponente la delibera o il testo da votare può fare proprio l'emendamento, modificando di conseguenza la proposta in discussione.

TITOLO V

(iniziativa, istruttoria, discussione, votazione delle proposte)

Art. 31 (iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta ai soggetti indicati dallo Statuto.
2. I consiglieri, e il comitato promotore della proposta di iniziativa popolare, hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune in ordine agli aspetti di regolarità tecnica e contabile della proposta, facendone richiesta scritta al segretario generale.
3. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi, i progetti sono proposti al Consiglio comunale dal Sindaco.
4. Le proposte di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 62 dello Statuto sono raccolte a cura di un comitato promotore e sottoscritte, entro 90 giorni dalla data della comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, su moduli prestampati, con le modalità e le forme previste nel regolamento della partecipazione e del referendum comunale, iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale non oltre 90 giorni dalla consegna al Presidente del Consiglio comunale.
5. Le proposte di iniziativa dei consiglieri vanno iscritte all'ordine del giorno entro 90 giorni dalla consegna al presidente del Consiglio.

Art. 32 (espressione dei pareri delle commissioni consiliari)

1. Le commissioni consiliari esprimono il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta assegnata dal Presidente del Consiglio comunale al loro esame, salvo che questi non assegni un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.
2. Le proposte di iniziativa consiliare, per le quali, dai proponenti, venga richiesto il parere della commissione competente vengono esaminate dalla commissione che ne esprime parere entro i termini indicati dal comma 1.
3. Entro i termini di cui al comma 1 la commissione può chiedere il parere di un'altra commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra commissione o richiedere una riunione congiunta con altra commissione.
4. Qualora la competente commissione abbia espresso, all'unanimità parere favorevole alla proposta e, salvo che non sia richiesto da almeno sei consiglieri comunali subito dopo la presentazione in Consiglio comunale, la discussione non ha luogo e il Presidente del Consiglio comunale passa senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.
5. È comunque ammessa la presentazione di emendamenti ai sensi e con le modalità di cui al comma 3 art. 30. In tal caso la discussione si svolge sull'emendamento.

Art. 33 (svolgimento della seduta)

1. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco, su autorizzazione del primo, possono dare comunicazioni sulle quali un dibattito può aprirsi solo su decisione del Consiglio stesso con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Il Presidente del Consiglio comunale può sempre proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri non si oppone, si ritiene accettata.
3. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da tre consiglieri o da un capogruppo, e in questo caso sottoposta al voto del Consiglio comunale. In merito può

parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al Presidente del Consiglio comunale, un solo consigliere che vi si opponga. La richiesta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 34 (dibattiti a carattere non deliberativo-ordini del giorno non correlati ad argomenti in trattazione)

1. Il Consiglio comunale può discutere su fatti che interessano la comunità ancorché sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.
2. Il dibattito può essere richiesto da ciascun consigliere all'inizio della seduta.
3. Il Consiglio comunale decide se passare alla discussione, sentito il proponente e un consigliere che si opponga alla proposta, per alzata di mano.
4. Ogni consigliere può intervenire una sola volta per un tempo massimo di cinque minuti, e il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non può eccedere i dieci minuti.
5. E' ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio del comune né modifichino le disposizioni vigenti.
6. Gli ordini del giorno di cui al comma 5 sono votati con le modalità di cui agli artt. 50 e 51, per le dichiarazioni di voto si applica l'art. 46.
7. Per le materie di competenza delle commissioni permanenti, il consigliere commissario può chiedere che la discussione avvenga in commissione ai sensi dell'art.12 c,3

Art. 35 (ordini del giorno relativi ad argomenti oggetto di trattazione)

1. Ciascun consigliere può presentare, durante la discussione di proposte di deliberazione o di altri oggetti, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione.
2. Per gli oggetti di cui al comma 1 si applicano le norme dell'articolo precedente.

Art. 36 (mozioni)

1. La mozione consiste nella proposta tendente a provocare un giudizio del Consiglio comunale sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta comunale, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto da almeno tre consiglieri o da un capogruppo, e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale della prima seduta utile successiva, purché pervenute almeno dieci giorni prima della seduta stessa, e comunque se l'ordine del giorno ancora non è stato diramato.
3. Fermo il numero di presentatori di cui al comma 2, una interpellanza può essere altresì trasformata seduta stante in mozione o ordine del giorno, a seguito della dichiarazione di insoddisfazione dell'interpellante. In tal caso la proposta deve essere consegnata per iscritto alla segreteria generale dai suddetti presentatori, entro le successive 24 ore a pena di decadenza e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Nella stessa seduta, di norma, non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi presentatori. Le mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o, diversamente, alla prima seduta utile.
5. Il dibattito relativo a più mozioni o ordini del giorno concernenti un analogo oggetto può essere unificato, su proposta del Presidente del Consiglio comunale accolta dal Consiglio comunale.
6. Le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione o un ordine del giorno sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interpellanti sono

iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interpellanze.

7. La mozione è illustrata dal primo firmatario, per un tempo massimo di cinque minuti. Si applica, per discussione, dichiarazioni di voto e votazione l'articolo 34.

Art. 37 (mozione d'ordine e fatto personale)

1. A ciascun consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio comunale al rispetto della legge o del regolamento.
2. Il consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.
3. A ciascun consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato personalmente nella sua dignità e/o decoro per la sua condotta o gli vengano attribuite affermazioni diverse da quelle espresse in consiglio comunale o in commissione
4. Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio comunale, salvo quanto stabilito all'art. 21.
5. Il consigliere attaccato per fatto personale ha il diritto di appellarsi a un giurì d'onore, composto da tre consiglieri appartenenti a gruppi diversi tra loro, purché ricomprendenti quelli dei consiglieri in controversia, estratti a sorte dal Presidente del Consiglio comunale al termine della seduta. Il giudizio letto dal Presidente del Consiglio comunale all'inizio della seduta successiva e allegato al verbale.

Art. 38 (questione pregiudiziale e domanda sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbiano inizio gli interventi.
2. Domande sospensive e questioni pregiudiziali possono essere presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano sottoscritte da almeno due consiglieri o un capogruppo.
3. Sulle domande e proposte di cui ai commi 1 e 2 decide il Consiglio comunale senza discussione.

Art. 39 (sospensione della seduta)

1. In apertura di seduta e prima che abbiano inizio gli interventi, ciascun consigliere può proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il Consiglio comunale senza discussione.
2. Nel corso della seduta può essere presentata richiesta di sospensione da almeno due consiglieri o un capogruppo. In tal caso la proposta verrà posta in votazione al termine del punto in discussione. Egualmente può procedersi per la proposta di non sospendere la seduta.
3. Nei casi previsti dal presente articolo e dall'art. 38 e comunque in tutti i casi in cui venga deciso di sospendere la seduta, la Conferenza dei Capigruppo si riunisce subito dopo la sospensione per fissare la nuova data di convocazione del Consiglio.

Art. 40 (presentazione delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione o sono illustrate dal proponente, o sono date per lette, salva diversa disposizione del presente regolamento. Le proposte di iniziativa popolare sono illustrate dal Presidente del Consiglio comunale salvo che il comitato promotore non richieda che la stessa sia effettuata da un proprio rappresentante ed il consiglio approvi. Ogni altro oggetto posto in discussione è illustrato dal Presidente del Consiglio comunale, salva sua autorizzazione al proponente di illustrarlo.
2. Il Sindaco o l'assessore competente possono sempre intervenire per illustrare la posizione della Giunta comunale sull'oggetto in sede di presentazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tempo per l'illustrazione non può eccedere i 15 minuti, salva diversa determinazione della Conferenza dei capigruppo o del Presidente del Consiglio comunale.
4. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente. Tuttavia, qualora una commissione consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole ad uno o più emendamenti, e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti. Egualmente avviene nel caso il proponente faccia propri eventuali emendamenti presentati in Consiglio.

Art. 41 (modalità degli interventi)

1. Chi interviene parla dal proprio banco, stando in piedi e rivolgendosi all'intero Consiglio comunale anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali, attenendosi all'argomento in trattazione.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.
3. I consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
4. Quando il Presidente del Consiglio comunale abbia richiamato per due volte un consigliere per violazione delle norme regolamentari e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola.

Art. 42 (interventi del Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale può parlare, seduto al proprio banco, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, limitandosi a fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.

Art. 43 (durata degli interventi)

1. Quando non sia diversamente previsto, ciascun consigliere può intervenire due volte per cinque minuti nella discussione su ciascun oggetto all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente del Consiglio comunale, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.
2. Salvo il limite di cui al comma precedente e salvo in ogni caso diversa decisione del consiglio in ogni caso un gruppo non può superare complessivamente i venti minuti di interventi nella discussione del singolo oggetto.
3. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di tre minuti.
4. Il Sindaco e gli assessori possono intervenire nella discussione con i tempi e le modalità stabiliti per i consiglieri comunali, con il limite complessivo dei 20 minuti

Art. 44 (chiusura della discussione)

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare, o, in caso di dibattiti contingentati, quando si è esaurito il tempo previsto, il Presidente del Consiglio comunale dichiara chiusa la discussione.

Art. 45 (repliche)

1. Esaurita la discussione il proponente può intervenire per replicare e rispondere agli interventi per cinque minuti. Il consiglio può autorizzare un tempo maggiore ove la complessità della questione lo richieda.

Art. 46 (dichiarazioni di voto)

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal capogruppo, o da un altro consigliere del medesimo gruppo, per la durata massima di cinque minuti non frazionabili, salvo il caso che ai sensi dell'art. 27 non venga altrimenti stabilito.
2. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di votare in difformità dalla indicazione data dal proprio gruppo, per spiegare il motivo del disaccordo.
3. Sulle mozioni d'ordine, sul fatto personale, sulla domanda sospensiva, sulla questione pregiudiziale, sulla richiesta di dibattere argomenti non all'ordine del giorno, sulla richiesta di votare per parti e su ogni altra questione procedurale non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 47 (ordine delle votazioni)

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) la richiesta di votazione per parti;
 - d) gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
 - e) gli emendamenti agli emendamenti;
 - f) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
 - g) la proposta principale, così come eventualmente risultante dall'esito delle votazioni precedenti
2. E' facoltà del Presidente del Consiglio comunale derogare l'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora cisi riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. E' altresì facoltà del Presidente del Consiglio comunale dichiarare l'inammissibilità di ogni tipo di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.
4. Il Presidente del Consiglio comunale dichiara irricevibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti.

Art. 48 (votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. Le votazioni sono sempre palesi, tranne che nelle ipotesi disciplinate dall'art. 52.

3. Ogni votazione può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
4. Gli assessori non hanno diritto di voto.
5. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.
6. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà
7. Qualora il Presidente del Consiglio comunale ritenga che una votazione sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.

Art. 49 (obbligo di astensione)

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge, all'inizio della sua presentazione.
2. Il comma 1 si applica anche al segretario generale e al vicesegretario generale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 50 (votazioni per parti e voto bloccato)

1. La richiesta che su un testo si voti per parti formulata dal Presidente del Consiglio comunale prima della votazione, e si intende accettata se il Consiglio comunale non vi si opponga.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata altresì da due consiglieri o un capogruppo, e su essa si pronuncia il Consiglio comunale senza discussione.
3. La richiesta di votare con un unico voto sull'intero testo, o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la Giunta comunale o comunque i proponenti abbiano dichiarato di accogliere, ai sensi dell'art. 40, comma 4, può essere fatta sino al momento della votazione.
4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto votato nella sua globalità nel testo quale risulta votato per parti.

Art. 51 (votazioni palesi)

1. Le votazioni palesi avvengono di norma per alzata di mano o con sistema elettronico; su richiesta della maggioranza del Consiglio può avvenire per appello nominale.
2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi oppure, senza uscire dall'aula, dichiarano di non partecipare alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 52 (votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone)

1. Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, tranne quando si tratti di approvare graduatorie, o comunque scelte prive di discrezionalità
2. Nell'ipotesi del comma 1, ciascun consigliere può chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il Consiglio comunale senza discussione.

3. Le votazioni segrete avvengono per schede o con sistema elettronico idoneo ad assicurare la segretezza del voto.
4. Nelle votazioni segrete, le schede bianche, o le corrispondenti espressioni del voto elettronico, e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.
5. Qualora la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
6. Le candidature sono sempre proposte dai capigruppo.
7. Nelle elezioni di persone la votazione avviene con voto limitato ad un terzo dei componenti da eleggere arrotondato all'unità superiore se detti componenti sono meno di tre ed all'unità inferiore se più di tre.
8. Qualora sia prevista la rappresentanza delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad un solo nominativo. In tal caso se nella votazione non siano riusciti eletti i previsti rappresentanti della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, fra i nominativi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
9. Qualora le minoranze presentino più candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione è nulla per le prime due volte consecutive, e viene ripetuta nella sua globalità se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione. In tal caso la votazione validamente espressa alla terza ripetizione.
10. Sono considerati di maggioranza i consiglieri i quali appartengono a gruppi che hanno espresso voto favorevole alle dichiarazioni programmatiche del Sindaco, sino a quando il gruppo di appartenenza non abbia espressamente ritirato l'appoggio alla Giunta comunale con dichiarazione espressa in consiglio o scritta resa al Presidente del Consiglio; sono considerati di minoranza i consiglieri i quali appartengono a gruppi che hanno espresso voto contrario o di astensione alle dichiarazioni programmatiche del Sindaco, sino a quando il gruppo di appartenenza non abbia espressamente dichiarato di appoggiare la Giunta comunale. Ciascun consigliere appartenente al gruppo misto può dichiarare al Presidente del Consiglio se appartengono alla maggioranza o alla minoranza.
11. Nei casi di cui al presente articolo, in caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano d'età; nel caso sia previsto un requisito professionale e un'abilitazione l'anzianità è data dal conseguimento dello stesso.

Art. 53 (presentazione di curricula)

1. Ogni qualvolta il Consiglio comunale debba eleggere o designare una persona in un ente, associazione, comitato, organo, interno o esterno al Comune, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la segreteria generale almeno 48 ore prima della seduta nella quale l'elezione o la designazione deve aver luogo.
2. Qualora a una elezione, designazione o nomina debba procedere un organo del Comune, diverso dal Consiglio comunale, il curriculum è depositato presso la segreteria generale entro il medesimo termine di cui al comma precedente e vi resta per i quindici giorni successivi alla elezione, designazione o nomina.
3. I commi 1 e 2 non si applicano quando i candidati siano consiglieri o assessori comunali.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di decadenza dalla nomina

Art. 54 (esito delle votazioni)

1. Terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

Art. 55 (assistenza alle sedute)

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale, con il compito di stendere, coadiuvato eventualmente da impiegati, il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente del Consiglio comunale, dagli assessori e dai consiglieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del segretario, lo sostituisce il vice segretario generale.

Art. 56 (verbalizzazione e approvazione dei verbali)

1. Delle sedute pubbliche è steso processo verbale integrale, salva diversa decisione del Presidente del Consiglio comunale, che informa la Conferenza dei capigruppo dei motivi che impediscono la verbalizzazione integrale. Le registrazioni delle sedute sono conservate per almeno un anno e sono accessibili ai consiglieri previ accordi con il segretario per l'ascolto.
2. Il processo verbale della seduta sottoscritto da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di segretario.
3. I processi verbali delle sedute sono messi a disposizione dei consiglieri presso la sede dei gruppi, senza indugio non appena formati. Copia in formato elettronico dei processi verbali delle sedute è spedita tramite mail ai consiglieri che ne facciano richiesta.
4. I processi verbali delle sedute sono dati per letti nella prima seduta utile successiva alla loro messa a disposizione o, qualora tra la messa a disposizione e la seduta intercorrano meno di 48 ore, nella seduta ulteriormente successiva.
5. Se sul verbale nessun consigliere muove osservazioni, esso si dà per approvato senza votazione.
6. Eventuali rettifiche sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.
7. Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data parola all'opponente o al primo di essi se sono più d'uno, e a un consigliere in senso contrario; indi il Consiglio comunale vota, dopodiché il Presidente del Consiglio comunale proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
8. Durante gli interventi di cui al comma 7, non concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.
9. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
10. I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio comunale non più in carica sono comunicati ai consiglieri mediante deposito presso la segreteria generale e comunicazione a ciascun consigliere dell'avvenuto deposito. Decorsi dieci giorni, durante i quali ciascun consigliere intervenuto può depositare eventuali rettifiche, essi sono approvati dalla Giunta comunale che, se del caso, può sentire i consiglieri che chiedono la rettifica.
11. I verbali dei consigli comunali, dopo l'approvazione, sono visionabili nel sito internet del Comune.

TITOLO VI

(indirizzo, controllo, procedure speciali)

Art. 57 (domande d'attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti, che interessano l'amministrazione comunale solo se sopravvenuti all'ordine del giorno
2. Le domande d'attualità formulate per iscritto, possono essere consegnate al Presidente del Consiglio fino ad un'ora prima dell'apertura della seduta
3. Il Sindaco o l'assessore competente rispondono alla domanda del consigliere nel tempo massimo di due minuti; uguale tempo concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, o se decorso il tempo di cui al comma 5, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in interpellanza, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso essa decade.
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i quindici minuti.

Art. 58 (interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta comunale, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Art. 59 (interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta comunale, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta comunale su questioni di particolare rilievo per l'amministrazione comunale.

Art. 60 (disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze)

1. Il consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza venga data risposta scritta, che deve essere a disposizione del consigliere presso la segreteria generale entro trenta giorni; può altresì chiedere che la risposta venga data in commissione alla prima riunione successiva. La stessa, se non evasa entro i predetti trenta giorni, verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile secondo l'ordine di presentazione. La stessa procedura si adotta per le interrogazioni o interpellanze a risposta solo orale, solo scritta, o scritta e orale.
2. Con le eccezioni stabilite dal presente articolo, alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio comunale, e comunque se l'ordine del giorno ancora non è stato diramato, è data risposta in Consiglio comunale, secondo l'ordine di presentazione.
3. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente ingiustificato, l'interrogazione o l'interpellanza dichiarata decaduta. Qualora esse siano sottoscritte da più consiglieri, ed

uno di essi sia presente, la risposta viene data. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente giustificato verrà data risposta scritta.

4. La risposta del Sindaco o dell'assessore competente non può eccedere i cinque minuti, il Sindaco o l'assessore competente possono sempre dichiarare di non rispondere, o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi.
5. L'interrogante o l'interpellante parlano per non più di tre minuti, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se siano o no soddisfatti.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5 sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza.
7. Di norma nella stessa seduta non possono essere trattate più di quattro fra interrogazioni e interpellanze presentata dallo stesso consigliere
8. Con periodicità di massima trimestrale la Conferenza dei capigruppo valuta, in base alla quantità di interrogazioni, interpellanze, mozioni giacenti che non hanno ottenuto risposta, l'esigenza di dedicare all'esame delle stesse una parte di seduta o una seduta apposita; su accordo della Conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la seduta entro i successivi quindici giorni, inserendovi gli atti giacenti di cui sopra anche in deroga ai limiti di cui al comma 7 ma comunque non più di cinque interrogazioni o interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

Art. 61 (Trattazione di istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni dei cittadini)

1. Le istanze petizioni proposte ed interrogazioni presentate dai cittadini singoli o associati al Consiglio comunale sono trasmesse al Presidente del consiglio comunale, il quale convoca la conferenza dei presidenti che valuta la loro ammissibilità, secondo il solo criterio della loro rispondenza ad obiettivi di tutela ed affermazione di interessi collettivi.
2. La conferenza decide con il voto della maggioranza dei presenti.
3. I testi vengono comunque inviati alla commissione competente.
4. Le istanze, petizioni, proposte, giudicate ammissibili, vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale entro 120 giorni dalla loro presentazione secondo le modalità previste dall'art.34.
5. Alle interrogazioni viene data risposta durante una seduta del consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dalla presentazione.
6. La risposta del sindaco o dell'assessore competente non può eccedere i cinque minuti.
7. Della data di convocazione del consiglio comunale al cui ordine del giorno sono inseriti i punti di cui al comma 1 è data comunicazione al primo proponente.

TITOLO VII (disposizioni varie)

Art. 62 (esame del conto consuntivo)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo, organizza, con le modalità di cui all'art. 27 del presente regolamento, il dibattito sulle relazioni che il Consiglio deve valutare ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto, individuando i soggetti ammessi a illustrarle direttamente al Consiglio.

Art. 63 (esame dell'esito del referendum)

1. Quando non sia altrimenti stabilito ai sensi dell'art. 27, nella discussione sull'esito del referendum, che avviene sulla base di una relazione predisposta dalla Giunta comunale, i tempi stabiliti dall'art. 43, sono raddoppiati.

Art. 64 (firmatari di testi)

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato tra più firmatari di un testo soltanto il primo firmatario che sia presente quando il testo va in discussione.

Art. 65 (inoltro richieste, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, domande d'attualità)

1. Ai fini della presentazione da parte dei consiglieri e di terzi di atti previsti dal presente regolamento e diversi dalle proposte di delibera è ammesso l'invio tramite poste elettronica di copia dell'originale firmato in formato Pdf.

Art. 66 (casi non disciplinati)

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale non disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, decide il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 67 (abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 61 del 31.07.2000, modificato con deliberazione consiliare n. 58 del 15.10.2004; è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Approvato con deliberazione consiliare 30 novembre 2015 n. 63
Modificato con deliberazione consiliare del 17 maggio 2016 n. 34.